

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati  
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Loro sedi

**OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione**

**Circolare Tecnica DC N° 24/2021 - Accreditamento degli Organismi di Certificazione (ISO/IEC 17065) e Ispezione (ISO/IEC 17020) dei siti web per il confronto (Decreto 22 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze)**

**Introduzione**

In base al Decreto 22 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, "i titolari dei siti web di confronto devono ottenere annualmente l'attestazione di conformità da parte dell'organismo di certificazione o ispezione di cui all'art. 3 del presente decreto (articolo 1)".

Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 18 marzo 2021.

**Il quadro generale di riferimento**

Il contesto normativo europeo intende facilitare l'attività dei prestatori di servizi di pagamento, grazie a norme uniformi per quanto riguarda la prestazione dei servizi di pagamento e le informazioni da fornire per ridurre l'onere amministrativo, generando inoltre risparmi sui costi per i prestatori di servizi di pagamento.

Migliorare la scelta dei consumatori e ad accrescere la qualità e la trasparenza delle offerte nel settore dei servizi finanziari al dettaglio per sviluppare le attività transfrontaliere dei prestatori di servizi di pagamento: sono tra gli obiettivi della Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

Il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un'economia moderna e socialmente inclusiva dipendono sempre più dalla prestazione universale di servizi di pagamento, in un ambiente sanamente concorrenziale che permetta l'allocazione efficiente delle risorse sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio dell'Unione, a beneficio delle imprese e dei consumatori.

La legislazione in materia deve tuttavia efficacemente tenere conto delle esigenze dei consumatori più vulnerabili. È essenziale quindi che il consumatore possa comprendere le spese, in modo da poter confrontare le offerte di diversi prestatori di servizi di pagamento e scegliere in modo consapevole il conto di pagamento più adeguato alle sue esigenze.

I siti Internet di confronto delle diverse offerte di conto di pagamento sono un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un unico spazio i pro e i contro nella scelta del conto. Tali siti Internet possono consentire un giusto equilibrio tra l'esigenza di informazioni chiare e concise e l'esigenza di informazioni complete ed esaurienti, consentendo agli utenti, se lo desiderano, di ottenere informazioni più dettagliate. E' però di fondamentale importanza che le informazioni fornite siano affidabili, imparziali e trasparenti e che i consumatori siano informati della loro disponibilità.

La Direttiva è stata recepita in Italia con DLgs 37/2017, che ha inserito l'art. 126 terdecies nel testo unico bancario (DLgs 385/1993). L'articolo 126 terdecies prevede che i prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipino a uno o più siti web che confrontano le condizioni dei conti e che questi siano certificati da parte di un ente di certificazione accreditato, con le modalità previste in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo ed è entrato in vigore dal 19 marzo: DECRETO 22 dicembre 2020 Disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento. La bozza del decreto, che prevedeva l'accreditamento da parte dell'Ente unico nazionale, è stata oggetto di una consultazione che si è svolta nel 2018, cui ACCREDIA ha partecipato, vedendo accolte in gran parte le sue osservazioni.

### **La UNI/PdR 100:2020**

La *UNI/PdR 100:2020 Servizi di comparazione on-line - Linee guida per i servizi di comparazione e consulenza per gli acquisti on-line nell'ambito del mercato utility destinati ai consumatori/utenti* definisce le linee guida per il processo di acquisizione dei dati del consumatore/utente e delle sue esigenze al fine di fornire adeguate indicazioni sui migliori servizi disponibili sul mercato utility. Il documento inoltre individua il processo di comparazione, gli elementi di trasparenza e di qualità della comparazione, nonché gli aspetti necessari per la valutazione di conformità di parte terza del servizio di comparazione on-line offerto.

### **Processo di certificazione/ispezione**

| <b>REGOLE DI CERTIFICAZIONE</b>               |  |
|---|--|
| Norma applicabile<br>(riferimento principale) | Decreto 22 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze<br><br>UNI/PdR 100:2020 |

Il soggetto giuridico che richiede l'attività di certificazione / ispezione deve essere il soggetto giuridico responsabile del sito web oggetto di valutazione.

Per le regole di certificazione/ispezione si rimanda al Decreto 22 dicembre 2020 che già dettaglia:

- Tempi di verifica (articolo 3);
- Competenze richieste al team di verifica (articolo 3);
- Attività di certificazione/ispezione da svolgere ogni 3 anni (articolo 3);

- Requisiti oggetto di valutazione (articolo 4). Si rimanda inoltre alla guida *UNI/PdR 100:2020* per ulteriori dettagli e informazioni;
- Processo di valutazione (articolo 4);
- Scopo da riportare sull'attestato di conformità (articolo 4);
- Casi di sospensione e revoca dell'attestazione di conformità (articolo 5);  
Una precisazione per la ISO 17020. Questo punto è applicabile solo per l'attività di certificazione. Un rapporto di ispezione / certificato di ispezione infatti non può essere sospeso, trattasi di un'attività che culmina nel momento in cui viene rilasciato il rapporto/certificazione di ispezione. Per la ISO 17020 in caso di "*variazioni intervenute su proprie caratteristiche, aventi effetto sui requisiti della valutazione della conformità*" occorrerebbe infatti fare una nuova ispezione. In ogni caso, se si presentassero le situazioni richiamate dall'Art.5 l'OdI deve informare la Banca D'Italia.
- Comunicazione alla Banca d'Italia (articolo 4)

Si vedano anche le disposizioni richiamate nei restanti articoli.

Si applicano inoltre i documenti IAF applicabili per i sistemi di gestione (es: trasferimenti, audit per sistemi di gestione integrati).

### Processo di accreditamento

Le verifiche necessarie per il rilascio della certificazione richiamata dal Decreto 22 dicembre 2020 devono essere condotte da organismi di certificazione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 oppure UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Il certificato di accreditamento è rilasciato senza alcuna limitazione settoriale.

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Nel caso in cui l'OdC posseda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di Accredimento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dal RG-01, RG-01-03 e RG-01-04 per la concessione dell'accREDITamento ed estensione, integrati dalle seguenti regole:

| ITER DI ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A                                 | OdC non ancora accreditato ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020, e non accreditato ISO/IEC 17021 per rilasciare certificazioni ISO/IEC 27001 | Esame documentale di 1 giornata (una parte della giornata verrà svolta in videoconferenza).<br>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate.<br>1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza. |

|   |  |   |
|---|--|---|
| B | OdC non ancora accreditato ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020, ma già accreditato ISO/IEC 17021 per rilasciare certificazioni ISO/IEC 27001 | Esame documentale di 1 giornata (una parte della giornata verrà svolta in videoconferenza).<br>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 giornate.<br>1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza. |
| C | OdC già accreditato ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020, ma non accreditato ISO/IEC 17021 per rilasciare certificazioni ISO/IEC 27001        | Esame documentale di 1 giornata (una parte della giornata verrà svolta in videoconferenza).<br>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 1 giornata.<br>1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza. |
| D | OdC già accreditato ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020, e già accreditato ISO/IEC 17021 per rilasciare certificazioni ISO/IEC 27001         | Esame documentale di 1 giornata (una parte della giornata verrà svolta in videoconferenza).<br>1 Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accreditamento e le successive attività di sorveglianza.  |

### Mantenimento dell'accreditamento

Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdC ha emesso meno di 20 certificati, devono essere effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso tra 20 e 50 certificati, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso più di 50 certificati, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Dott. Emanuele Riva**

Direttore Dipartimento  
Certificazione e Ispezione